

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1506 del 31/03/2020
Oggetto	D.Lgs.. 152/06 parte II. Tit. III-bis - Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Det. 1744 del 25/07/2013 e s.m.i.) a fronte di Ordinanza regionale (Dec. del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.43 del 20/03/2020) - società OPPIMITTI Costruzioni S.r.l. - installazione IPPC in loc. Piani di Tiedoli, comune di Borgo Val di Taro
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1523 del 30/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno MARZO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

VISTO l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D.Lgs.n. 46/2014 in vigore dall'11 Aprile 2014, che ha, in particolare, apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/06 e al D. Lgs. n. 133/05 relativo alle condizioni di esercizio e controllo degli impianti di incenerimento e coincenerimento;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far data dal 1° gennaio 2016;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme del procedimento e del processo amministrativo;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n.1744 del 25/07/2013 la Provincia di Parma ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Oppimitti Costruzioni Srl in persona del Sig. Renato Oppimitti in qualità di gestore dell'impianto di preselezione e compostaggio di RSU e RSA di proprietà della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno per la prosecuzione dell'attività IPPC di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs.152/06 sito in Località I Piani di Tiedoli, in comune di Borgo Val di Taro, 43043 (PR), a conclusione del procedimento di Riesame dell'AIA;

- con Deliberazione del Consiglio Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno n.3 del 01/03/2014 "Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31.12.2013. Approvazione piano successorio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno" è stata trasferita la proprietà dell'impianto all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno;

- con Deliberazione n. 71/2014 del 27 febbraio 2014 la Giunta Provinciale ha deliberato l'esclusione dell'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale in ordine al progetto presentato di modificare il bacino di utenza eliminando il vincolo di territorialità ai Comuni dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e ai Comuni di Collecchio, Fidenza e Salsomaggiore Terme per quanto concerne i rifiuti speciali non pericolosi;

- con Determinazione n. 685 del 01/04/2014, la Provincia di Parma ha aggiornato, ai sensi dell'art. 29-nonies, c.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III bis, l'Allegato I dell'Autorizzazione

*Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna*

**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpae.emr.it**

*Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370*

Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale 1744/2013 sopra citata, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- la variazione del bacino di utenza, come da procedura di screening;
  - aggiunta tipologia di recupero R3, inserimento codice CER 191212 al fine di consentire la possibilità di trattare la frazione umida del CER 191212 destinata alla produzione di Compost fuori specifica”;
  - attivazione della sezione di compostaggio della frazione organica, (attività già autorizzata nell’AIA);
- con Determinazione n. 1698 del 22/08/2014, la Provincia di Parma ha effettuato precisazioni in merito ai contenuti dell’Allegato I (in particolare sostituendone i contenuti del capitolo C.1.2.1) citato;
- con Determinazione n. 2635 del 23/12/2014, la Provincia di Parma ha effettuato ulteriori modifiche/precisazioni, sostituendo integralmente l’Allegato I dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale 1744/2013 sopra citata, introducendo due nuovi codici CER di rifiuti in ingresso (tabella d);
- con determinazione n.4310 del 04/11/2016 Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha rilasciato aggiornamento dell’AIA suddetta, sulla base dei contenuti nella Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1660/2016 del 17/10/2016 avente oggetto “*Analisi concernenti l’andamento della produzione dei rifiuti nell’anno 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell’art. 25 delle Norme tecniche del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 03.05.2016*”, con la quale, in esito al monitoraggio effettuato e di cui al medesimo atto, viene adeguato “*lo scenario di gestione dei rifiuti ai dati di produzione rilevati modificando alcune previsioni in ordine ai flussi e ai quantitativi dei rifiuti urbani pianificati al capitolo 9 del PRGR con riferimento all’annualità 2016*”; in particolare, per l’installazione in parola, si è ritenuto di dover modificare il bacino di provenienza per i rifiuti urbani conferibili all’impianto con l’esclusione del Comune di Fidenza, diversamente da quanto precedentemente prescritto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 71 del 27/02/2014 e da quanto autorizzato con Det. 1744/2014 e s.m.i. al capitolo C.1.2.1 dell’Allegato I, in coerenza con le previsioni del PRGR vigente che, nella Relazione generale, al capitolo 9.3, in merito allo scenario di previsione dei rifiuti indifferenziati anno 2016 prevede espressamente che, rispetto all’anno precedente, “il comune di Fidenza invierà i rifiuti indifferenziati residui al TM di Parma”;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale E-R del 20 marzo 2020, N. 43 ad oggetto “*Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 191 del d.Lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, dove richiama al suo interno il susseguirsi dei dispositivi ministeriali, del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che specifici decreti regionali;

SOTTOLINEATO quanto già RILEVATO nella stessa Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale E-R del 20 marzo 2020, N. 43, in particolare che:

- vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
- l’epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

- tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico non interrompibile;
- che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 12/3/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;

PRESO quindi ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 20 marzo 2020, N. 43 ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del d.Lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che detta anche specifiche disposizioni in materia di gestione e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, prevedendo in particolare quanto segue:

*"7. che i rifiuti urbani indifferenziati debbano essere prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione, senza alcun trattamento preliminare e che laddove sia possibile senza comportare irragionevoli modificazioni dell'organizzazione del servizio, i rifiuti indirizzati ad impianti di discarica dal vigente PRGR possano essere inviati agli impianti di termovalorizzazione secondo i flussi riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto; qualora permanga il conferimento in discarica lo stesso dovrà essere preceduto dal necessario trattamento svolto con tutte le modalità più idonee ad assicurare la salute degli operatori";*

(...)

*13. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data del 23/3/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti";*

DATO ATTO che la sopra richiamata A.I.A. vigente per l'installazione presso loc. "I piani di Tiedoli" n. Det. n. 1744/2013 e successive modifiche, prevede, in particolare al Capitolo C.1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" che presso l'area in oggetto il rifiuto cod. EER 20.03.1 "rifiuti urbani non differenziati", insieme ad altri rifiuti solidi urbani indifferenziati, sia sottoposto a "trattamento (D9) finalizzato alla separazione delle due frazioni prevalenti secco/CSS, ex CDR (R3 secondo quanto indicato per la tipologia 14 nell'All.1- Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) – umido";

VISTA la comunicazione di Oppimitti Costruzioni S.r.l. del 27/03/2020, acquisita al prot. Arpae SAC PG/2020/47044 del 27/03/2020 ad oggetto "Adempimenti necessari a seguito Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 20 marzo 2020";

VISTA, INOLTRE, la nota integrativa trasmessa da Oppimitti Costruzioni S.r.l. in data 30/03/2020 (acquisita al prot. Arpae PG/2020/48226 del 31/03/2020 e alla presente allegata) con la quale è a meglio precisare come di seguito esposto, le esigenze operative, ferme restando le premesse e considerazioni, contenute nella nota del 27/03/2020:

- le operazioni necessarie per la gestione degli R.S.U. indifferenziati presso l'impianto di Piani di Tiedoli nel Comune di Borgo Val di Taro (PR) sono da considerarsi ai fini della sola ottimizzazione logistica dei percorsi ed alla saturazione dei mezzi a fine del contenimento dei costi e dell'impatto ambientale correlato; la logica delle operazioni è da considerarsi equiparabile all'operazione di "trasferenza" usualmente utilizzata nella ottimizzazione dei percorsi;
- la ditta ha identificato planimetricamente e fisicamente un'area da destinare univocamente come adibita all'operazione di trasferimento (planimetria allegata);
- salvo circostanze imprevedibili ed eccezionali, l'operazione di trasferimento avverrà nell'arco di 24/36 ore secondo i flussi in arrivo;

DATO ATTO INOLTRE dell'acquisito parere favorevole di ARPAE in data 18/3/2020 Prot. n. PG/20220/42817 sui contenuti di valenza ambientale dell'ordinanza di cui sopra;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

#### DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO in particolare della comunicazione di Oppimitti Costruzioni S.r.l. (prot. Arpae PG/2020/48226 del 31/03/2020) ad oggetto "*Adempimenti necessari a seguito Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 20/03/2020 - Integrazioni*", allegata al presente atto e, conseguentemente e nel rispetto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 20 marzo 2020, N. 43, di recepire quanto in essa comunicato aggiornando temporaneamente, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lg. 152/06 e s.m.i. Parte II Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento Det. n.1744 del 25/07/2013, così come successivamente modificata con Det. n.685/2014, Det. n.1698/2014, Det. n.2635/2014 e Det. n.4310 del 04/11/2016, in capo alla società OPPIMITTI Costruzioni S.r.l. per l'installazione sita in Comune di Borgo Val di Taro, in loc. Piani di Tiedoli al Capitolo C.1.2 "*Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico*", secondo le disposizioni e prescrizioni regionali dettate dalla sopra citata Ordinanza, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 marzo 2020, N. 43;
2. nel rispetto delle tempistiche definite nella richiamata 'ordinanza' e quindi fino a trenta giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, le operazioni necessarie per la gestione degli R.S.U. indifferenziati presso l'impianto di Piani di Tiedoli nel Comune di Borgo Val di Taro (PR) sono da considerarsi ai fini della sola ottimizzazione logistica dei percorsi ed alla saturazione dei mezzi a fine del contenimento dei costi e dell'impatto ambientale correlato; la logica delle operazioni è da considerarsi equiparabile all'operazione di "trasferenza" usualmente utilizzata nella ottimizzazione dei percorsi. La giacenza del rifiuto indifferenziato in "trasferenza" non deve durare più di 24/36 ore massimo, dal momento dell'ingresso presso l'impianto in parola e dovrà essere ubicato presso l'area identificata nella planimetria allegata alla comunicazione pervenuta.
3. DI PRESCRIVERE:
  - 3.1. un'accurata e frequente pulizia dei mezzi di conferimento rifiuti indifferenziati presso l'impianto e dei locali di stoccaggio, tenendo nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'ISS in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise (punto n.4 dell'Ordinanza regionale n.43 del 20/03/2020);
  - 3.2. vengano effettuate regolarmente le registrazioni dei quantitativi di rifiuti indifferenziati (cod. EER 20.03.01) in trasferimento, con l'indicazione dei mezzi e delle date di trasferimento, il tutto andrà rendicontato ad Arpae, all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e al servizio competente della RER, con frequenza settimanale;
  - 3.3. l'utilizzo da parte del personale impiegato nelle operazioni di trasporto, carico e scarico di adeguati D.P.I. ad efficace protezione dal contagio da virus Covid-19 (secondo le linee guida ISS di cui all'Allegato 2 all' Ordinanza n.43 del 20/03/2020);
4. DI LASCIARE invariata ogni altra parte del provvedimento di AIA vigente n. Det. n.1744 del 25/07/2013, così come successivamente modificata con Det. n.685/2014, Det. n.1698/2014, Det. n.2635/2014 e Det. n.4310 del 04/11/2016;

5. DI STABILIRE che, decorsi i termini indicati al punto n.13 dell'Ordinanza, decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 marzo 2020, N. 43, riprenderanno a valere le abituali condizioni di gestione dell'impianto contenute nel provvedimento di AIA vigente Det. n.1744 del 25/07/2013 e ss.mm.;
6. DI DISPORRE CHE:
  - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
  - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto, dalla normativa che riguarda l'A.I.A. e dalle attuali e successive disposizioni complessivamente emesse relativamente al periodo emergenziale in corso;
7. DI INVIARE copia della presente Determinazione agli Enti: Provincia di Parma, Comune di Borgo Val di Taro, Unione Comuni Valli Taro e Ceno, Montagna 2000 S.p.a. (per i Comuni di Solignano, Terenzo e Valmozzola), IREN Ambiente Spa, AUSL distretto Valli Taro e Ceno, Regione Emilia-Romagna, Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma, ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco;
8. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;
9. DI INFORMARE CHE:
  - ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
  - ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. prov.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
  - il responsabile di questo procedimento di AIA è il Dott. Paolo Maroli.

pratica SINADOC n° 10354/2020

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)



COD. FISC./PARTITA IVA: 01574930341  
REGISTRO IMPRESE PARMA 01574930341  
CAPITALE SOCIALE € 110.000,00 i.v.

SEDE LEGALE E UFFICI:

**LOCALITA' PESSOLA, 17**  
**43049 PESSOLA DI VARSÌ (PR)**  
**Tel. 0525.70112 – Fax 0525.70200**

Uffici e centro di trattamento:  
Borgo Val di Taro (PR) – tel. e fax: 0525.98176

www.oppimitti.it – info@oppimitti.it



Sistema Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015  
000565-1-IT-1-QMS  
UNI EN ISO 14001:2015  
00565-1-IT-1-EMS

Sistema Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015  
SC 07-1234

#### **ARPAE SAC**

P.zza della Pace , 1  
43100 Parma

#### **ATERSIR**

Via Cairoli 8  
Bologna (BO)

#### **Regione Emilia Romagna**

D.G. Territorio ed Ambiente  
Via Della Fiera , 8  
Bologna (BO)

#### **Unione Comuni Valli Taro e Ceno**

Piazza 11 Febbraio, 7  
Borgo Val di Taro (PR)

#### **Iren Ambiente S.p.A.**

Via Nubi di Magellano  
Reggio Emilia (RE)

E p.c.

Ai Comuni conferenti all'impianto di  
Selezione dei Piani di Tiedoli  
Comune di Albareto  
Comune di Bardi  
Comune di Bedonia  
Comune di Bereto  
Comune di Bore  
Comune di Borgo Val di Taro  
Comune di Compiano  
Comune di Fornovo Taro  
Comune di Pellegrino Parmense  
Comune di Tornolo  
Comune di Varsi  
Comune di Varano Melegari  
Montagna 2000 Spa (per i Comuni di  
Solignano, Terenzo e Valmozzola



**Oggetto : adempimenti necessari a seguito Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 43 del 20 marzo 2020 - integrazioni**

Egregi signore/i,


a seguito di una più puntuale definizione delle esigenze operative e di confronto con le parti interessate all'operatività della raccolta e gestione degli R.S.U. siamo a meglio precisare le esigenze operative della scrivente ferme restando le premesse e considerazioni contenute nella precedente nota trasmessa

1. Le operazioni necessarie per la gestione degli R.S.U. indifferenziati presso l'impianto di Piani di Tiedoli nel Comune di Borgo Val di Taro (PR) sono da considerarsi ai fini della sola ottimizzazione logistica dei percorsi ed alla saturazione dei mezzi a fine del contenimento dei costi e dell'impatto ambientale correlato; la logica dell'operazioni è da considerarsi equiparabile all'operazione di trasferimento usualmente utilizzata nella ottimizzazione dei percorsi;
2. La scrivente è in grado di identificare planimetricamente e fisicamente un'area da identificare univocamente come adibita all'operazione di trasferimento (come da allegato);
3. La scrivente dichiara che, salvo circostanze imprevedibile ed eccezionali, l'operazione di trasferimento avverrà nell'arco temporale di 24/36 ore secondo i flussi in arrivo;
4. L'indifferenziato ritirato presso l'impianto dei Piani di Tiedoli (positivi + quarantenati + others) sarà avviato al W.T.E. di Parma dopo ottimizzazione logistica di cui al punto 1;
5. Ove tecnicamente possibile le raccolte selettive svolte direttamente da M2000 sui territori di Terenzo , Solignano e Valmozzola verranno trattate dall'impianto; questa opzione verrà valutata congiuntamente tra le parti (Oppimitti e M2000);
6. I flussi di raccolta differenziata, che verrà mantenuta secondo l'attuale pianificazione, andranno verso l'impianto di Via A . De Gasperi in Comune di Borgo Val di Taro (PR) e non interferiranno sui flussi del T.M.B.;
7. Esprimiamo una disponibilità di massima ad approfondire tra le parti i termini dell'accordo di regolazione con ATERSIR (Addendum al contratto di concessione del 28.02.2014) durante il periodo dell'emergenza e quindi fino alla revoca dell'ordinanza in parola.

Certi che quanto descritto sia condiviso nello spirito di collaborazione necessario all'adempimento della obbligazione regionale e , più in generale, al fine di ottemperare ad una risposta all'emergenza nazionale in corso, restando in attesa di un sollecito riscontro finalizzato a scongiurare l'interruzione delle raccolte, porgiamo distinti saluti.

Pessola, 30.03.2020.-

**OPPIMITTI COSTRUZIONI s.r.l.**  
Loc. Pessola, 17 - 43049 Varsi (PR)  
Tel. 0525.70112 - Fax 0525.70200  
C.F. e P.IVA 01574930341



**OPPIMITTI COSTRUZIONI SRL**

LOC. PESSOLA, 17 - 43010 PESSOLA DI VARESI (PR)  
TEL. 0523/70112 - TEL/FAX 0523/70200 - info@oppimitti.it

TITOLO:  
IMPIANTO PER LA SELEZIONE E IL COMPOSTAGGIO DI R.S.U. E R.S.A.  
LOCALITA' PIANI DI TIEDOLI - COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR)

ELABORATO:  
DISEGNATO DA:

ELABORATO N°:

IS0211/A

DATA:

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Presidente DECRETO

Num. 43 del 20/03/2020 BOLOGNA

**Proposta:** PPG/2020/46 del 20/03/2020

**Struttura proponente:** GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

**Assessorato proponente:** PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

**Oggetto:** ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, E DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 N. 833. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI A SEGUITO DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

**Autorità emanante:** IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

**Firmatario:** STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

**Parere di regolarità amministrativa di Legittimità:** ORLANDO ANDREA espresso in data 20/03/2020

**Parere di regolarità amministrativa di Merito:** ORLANDO ANDREA espresso in data 20/03/2020

**Approvazione Assessore:** BONACCINI STEFANO

**Responsabile del procedimento:** Andrea Orlando

Firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE**

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "*Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna*", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e*

*gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

- il Decreto-legge 18 del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"

- Visto, in particolare, l'articolo 191 del D. Lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

- Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/2006 - Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Richiamati:

- il proprio decreto n. 25 del 28 febbraio 2020 "Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19" con cui, per garantire una risposta

coordinata ed unitaria del sistema regionale all'emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;

- il proprio decreto n. 16 del 24 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019"";

- il proprio decreto n. 17 del 25 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1"; n. 25 del 28 febbraio 2020 "Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19" con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all'emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale; n. 29 dell'8 marzo 2020, n. 31 del 09 marzo 2020, n. 32 del 10 marzo 2020,

- il proprio decreto n. 34 in data 12/03/2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19";

- il proprio decreto n. 35 del 14 marzo 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19";

- il proprio decreto n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni relative al comune di Medicina (BO);

Rilevato che:

- vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

- l'epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico non interrompibile;

- Rilevato che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;

In particolare, per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che mascherine monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato.

Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;

I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, debbano essere gestiti in modo da assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus;

La citata nota dell'ISS, tra l'altro, prevede che: *"ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso"*;

Considerato che:

- occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale garantiscano una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana eventualmente anche attraverso circuiti di raccolta dedicati;

- occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale sospendano il ritiro dei rifiuti ingombranti laddove non riescono a garantire il servizio;

- occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l'apertura dei Centri di raccolta cercando comunque di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività

produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza;

- il conferimento diretto in termovalorizzazione, per i rifiuti urbani indifferenziati per le caratteristiche di processo di tali impianti, è il più sicuro dal punto di vista dell'abbattimento della presenza del virus e il più tutelante per gli operatori addetti a tale settore, in quanto riduce o esclude il contatto con i rifiuti da parte degli operatori;

Ritenuto che rispetto a trattamenti che prevedono fasi di selezione e cernita, propedeutici alle fasi di effettivo recupero o smaltimento, l'incenerimento con conferimento diretto del rifiuto all'impianto, sia da preferirsi in tutti i casi ove sia possibile;

Ritenuto necessario pertanto adottare disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite da ISS tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2003 e dei relativi decreti attuativi, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, ed in particolare alle disposizioni relative:

- alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- ai procedimenti di autorizzazione;
- alla disciplina degli stoccaggi;

Considerato che in attuazione delle disposizioni ISS e della situazione emergenziale in atto i rifiuti urbani indifferenziati siano destinati ad un incremento con conseguenze quantitative sui flussi agli impianti che saranno registrati in sede di monitoraggio annuale del PRGR;

Considerato altresì che:

- l'attuale situazione emergenziale ha già comportato la chiusura di alcuni impianti che rappresentavano la naturale ricezione della lavorazione di alcune frazioni della raccolta differenziata;

- si rende pertanto necessario ampliare la capacità di stoccaggio, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza, al fine di non interrompere i flussi di raccolta differenziata;

- al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani si rende necessario procedere alla modifica tempestiva di alcune autorizzazioni in essere per consentire il conferimento negli impianti di discarica di alcuni scarti delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati che non trovano più ingresso nelle originarie destinazioni;

Considerato inoltre che la pratica dell'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli può causare l'innescò di potenziali incendi boschivi e di vegetazione e portare ad infortuni anche gravi che potrebbero necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso, e che pertanto comporta una notevole attività a presidio del territorio per il monitoraggio dei fuochi da parte dei Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco (che vengono così distolti da altre potenziali emergenze) nonché un possibile aggravio per il sistema sanitario;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra addotte e al fine anche di ottemperare alle disposizioni tese alla limitazione della circolazione delle persone (non rappresentando detta pratica uno stato di necessità) sospendere lo svolgimento dell'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli per tutta la durata dell'emergenza;

Acquisito il parere favorevole di ARPAE in data 18 marzo 2020 Prot. n. PG/20220/42817 sui contenuti di valenza ambientale;

Visti:

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

- l'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 per il quale "Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6."

#### **O R D I N A**

1. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani

(EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;

2. che, in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti da unità domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
3. che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale garantiscono una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana eventualmente attraverso circuiti di raccolta dedicati anche a chiamata;
4. di tenere nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'ISS in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise;
5. ai Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale di sospendere il ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale debba essere destinato ad altre attività comunque connesse allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
6. che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio regionale siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l'apertura dei Centri di raccolta cercando comunque di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza;
7. che i rifiuti urbani indifferenziati debbano essere prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione, senza alcun trattamento preliminare e che laddove sia possibile senza comportare irragionevoli modificazioni dell'organizzazione del servizio, i rifiuti indirizzati ad impianti di discarica dal vigente PRGR possano essere inviati agli impianti di termovalorizzazione secondo i flussi riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto; qualora permanga il conferimento in discarica lo stesso dovrà essere

preceduto dal necessario trattamento svolto con tutte le modalità più idonee ad assicurare la salute degli operatori;

8. alla struttura regionale competente per materia di monitorare costantemente l'andamento dell'incremento della frazione dei rifiuti urbani indifferenziati, a seguito della situazione straordinaria in atto e delle disposizioni della presente ordinanza, al fine di disporre l'eventuale adeguamento del funzionamento degli impianti di termovalorizzazione, in relazione anche al tempo di durata della dichiarazione dello stato di emergenza che potrebbe comportare grosse difficoltà di smaltimento;
9. che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%.

La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza devono inviare apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga. Tale comunicazione deve essere inviata a: Prefettura; ARPAE; Comune; AUSL; Vigili del fuoco.

10. a richiesta del gestore dell'impianto e al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani la modifica tempestiva dell'autorizzazione:
  - a. degli impianti di discarica per consentire l'ingresso di scarti derivanti dalle lavorazioni dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata che non trovano più ingresso nelle originarie destinazioni ovvero gli scarti delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati;

- b. degli impianti di recupero degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani che non trovano più recapito verso le destinazioni finali previste in autorizzazione, stabilendo ove possibile, diversi ed ulteriori utilizzi;
11. che nella comunicazione delle modalità di gestione dei rifiuti urbani in vigore della presente ordinanza sia data specifica evidenza alle istruzioni di ISS riportate in Allegato 2;
  12. Il divieto, senza eccezioni, dell'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli. Sino alla cessazione dello stato di emergenza non si applicano i permessi previsti dall'articolo 58 del Regolamento forestale regionale n.3/2018;
  13. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data del 23/03/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
  14. che la presente ordinanza sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, alle Prefetture, ai Comuni e alle Province dell'Emilia-Romagna, ad ARPAE e ATERSIR nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

STEFANO BONACCINI

## **ALLEGATO 1 – MODIFICA FLUSSI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**

### **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all'impianto di termovalorizzazione di Parma senza trattamento preliminare.

- BORETTO
- BRESCELLO
- GUALTIERI
- GUASTALLA
- LUZZARA
- NOVELLARA
- POVIGLIO
- REGGIOLO

### **PROVINCIA DI MODENA**

I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all'impianto di termovalorizzazione di Modena.

- CAMPOSANTO
- CARPI
- CAVEZZO
- CONCORDIA SULLA SECCHIA
- MEDOLLA
- MIRANDOLA
- NOVI DI MODENA
- SAN FELICE SUL PANARO
- SAN POSSIDONIO
- SAN PROSPERO
- SOLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all'impianto di termovalorizzazione di Bologna.

- BORGHI TOSIGNANO
- CASALFIUMANESE
- CASTEL DEL RIO
- CASTEL GUELFO
- CASTEL SAN PIETRO
- DOZZA
- FONTANELICE
- IMOLA
- MEDICINA
- MORDANO

## PROVINCIA DI RAVENNA

1. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all'impianto di **termovalorizzazione di Ferrara**.

- ALFONSINE
- CONSELICE

2. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei Comuni riportati di seguito potranno essere inviati direttamente all'impianto di **termovalorizzazione di Forlì**.

- BAGNACAVALLO
- BAGNARA DI ROMAGNA
- CERVIA
- COTIGNOLA
- FUSIGNANO
- LUGO
- MASSA LOMBARDA
- RAVENNA
- RUSSI

- SANT'AGATA SUL SANTERNO
- BRISIGHELLA
- CASOLA VALSENIO
- CASTEL BOLOGNESE
- FAENZA
- FIRENZUOLA (FI)
- MARRADI (FI)
- PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)
- RIOLO TERME
- SOLAROLO

## ALLEGATO 2

**nuovo coronavirus**

### *Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici*

*Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria...*

- Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
- Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
- Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
- Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
- Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.
- Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo lavati le mani.
- Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
- Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

*Se NON sei positivo al tampone  
e NON sei in quarantena...*

- Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
- Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.
- Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
- Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l'altro) all'interno del contenitore che usi abitualmente.
- Chiudi bene il sacchetto
- Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/46

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/46

IN FEDE

Andrea Orlando

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**